



Associazione « DEDOME Amici di don Franck » – Vezia (Svizzera)

Statuto dell'Associazione “DEDOME” amici di don Franck
edizione 1° novembre 2020



A. GENERALITÀ

Art. 1. NOME – SEDE – RECAPITO

Sotto il nome di "Associazione DEDOME amici di don Franck" è costituita il 12 settembre 2003 un'associazione apartitica e aconfessionale di diritto privato ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero, senza scopo di lucro, con sede e recapito presso il segretario pro tempore.

Art. 2. SCOPI

L'Associazione si prefigge di:

1. Promuovere lo sviluppo e la qualità di vita della popolazione di Dédomé in Togo, dei villaggi della regione degli Altipiani e di altre località togolesi, attraverso la realizzazione di progetti di promozione dello sviluppo nei settori dell'educazione, della sanità e dell'agricoltura. La promozione può essere sia diretta, sia indiretta, attraverso il sostegno ad Istituzioni pubbliche o private attive nel paese.
2. Calibrare i suoi progetti sulla base dei bisogni espressi dagli abitanti e per i quali le comunità locali siano pronte a dare un contributo fattivo nella loro realizzazione e/o gestione.
3. Far conoscere le attività dell'Associazione attraverso incontri, pubblicazioni e bancarelle, per la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione dei progetti pianificati.
4. Suscitare uno spirito di fiducia e di solidarietà reciproci e creare dei legami di amicizia tra i membri dell'Associazione e le popolazioni dei villaggi togolesi interessati.

Art. 3. ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea generale dei soci
- b) Il Comitato
- c) L'Ufficio di revisione

Art.4. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno civile.

Art.5. RESPONSABILITÀ

L'Associazione risponde verso terzi fino a concorrenza del suo patrimonio sociale.

B. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 6. SOCI

1. Ogni persona fisica o giuridica, residente o avente sede in Svizzera o all'estero, che voglia perseguire gli scopi dell'Associazione, può diventarne socio.
2. La qualità di socio si acquista mediante il pagamento della quota sociale annua o il versamento di una somma annua almeno equivalente.
3. La qualità di socio si estingue se per due anni consecutivi non viene effettuato alcun versamento o per motivi gravi, come quello di andare contro gli scopi dell'Associazione. In tal caso l'esclusione avviene per decisione dell'Assemblea. La qualità di socio si estingue anche per decesso, nel caso di persone fisiche, o per scioglimento, nel caso di persone giuridiche o società commerciali.
4. L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.



Art. 7. QUOTE SOCIALI

La quota sociale annua è destinata alla copertura delle spese amministrative e di comunicazione.

Art. 8. COMPETENZE

L'Assemblea generale è l'organo sociale supremo dell'Associazione e raggruppa tutti i soci. Le competono:

1. L'approvazione e la modifica degli statuti;
2. L'elezione e la revoca, per motivi gravi, dei membri di Comitato;
3. La nomina dell'Ufficio di revisione;
4. L'eventuale esclusione di un socio per motivi gravi, come da art. 6, cpv. 3;
5. L'approvazione dei conti annuali e del rapporto di gestione con relativo scarico al Comitato;
6. L'approvazione dei conti preventivi;
7. La fissazione della quota sociale;
8. Le deliberazioni sulle proposte dei soci che le sono sottoposte conformemente al cpv. 3 dell'art. 9;
9. Le deliberazioni sulle questioni ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

Art. 9 CONVOCAZIONE

1. I soci sono convocati dal Comitato in Assemblea generale ordinaria una volta all'anno, al più tardi entro la fine di aprile.
2. L'avviso di convocazione, inviato almeno tre settimane prima della data prevista dal presidente del Comitato, deve contenere i temi all'ordine del giorno. In caso di modifiche statutarie, va allegato il testo proposto.
3. Le proposte dei soci, sulle quali l'Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare, vanno inoltrate per iscritto al Comitato entro il 10 febbraio.
4. Un'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Comitato o 1/5 (un quinto) dei soci ne facessero richiesta.
5. L'Ufficio di revisione, per motivi gravi inerenti al suo mandato, può convocare un'Assemblea straordinaria.

Art. 10 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Il presidente designa all'inizio di ogni Assemblea almeno due scrutatori;
2. Tutti i soci hanno egual diritto di voto; non è ammesso il voto per rappresentanza;
3. Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti;
4. Le deliberazioni avvengono per alzata di mano;
5. Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi;
6. L'astensione corrisponde a un voto non espresso;
7. Per lo scioglimento ed il piano di liquidazione dell'Associazione, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

C. IL COMITATO

Art. 11. COMPOSIZIONE

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 5 e un massimo di e un massimo di 9 membri

Il Comitato è eletto dall'Assemblea generale. La durata di ogni mandato è triennale ed ogni membro può essere rieletto per un numero illimitato di mandati.



Un membro può rinunciare all'incarico in ogni momento, inoltrando le dimissioni per iscritto o comunicandole verbalmente durante una riunione di Comitato. In questo caso le dimissioni vanno riportate nel verbale.

In caso di dimissioni, se dovesse mancare il numero minimo di membri di Comitato, la composizione va ristabilita in occasione della successiva Assemblea ordinaria.

Art. 12. COMPETENZE

Al Comitato competono la direzione e la rappresentanza dell'Associazione. Esso esercita in forza di tale delega, tutti i poteri non espressamente riservati all'Assemblea generale o all'Ufficio di revisione. Nel dubbio, la sua competenza è presunta. In particolare compete al comitato:

1. Designare al suo interno il presidente dell'Associazione, il segretario e il cassiere. La funzione di segretario e di cassiere possono essere attribuite alla stessa persona.
2. Designare le persone autorizzate a firmare secondo il principio della doppia firma, una delle quali deve essere obbligatoriamente quella del Presidente o del segretario.
3. Rappresentare e amministrare l'Associazione.
4. Promuovere e gestire con regolarità le campagne d'informazione sulle attività dell'Associazione.
5. Garantire rapporti franchi e costruttivi con le autorità a tutti i livelli in Svizzera e in Togo, in modo tale da garantire l'ottenimento del riconoscimento di ONG (Organizzazione Non Governativa).
6. Approvare la composizione del Comitato locale e dei Consigli d'amministrazione chiamati a gestire sul posto i progetti realizzati.
7. Individuare con il Comitato locale i progetti pertinenti con gli scopi e commisurati alle possibilità dell'Associazione.
8. Promuovere la raccolta di fondi.
9. Allestire un preventivo annuale per la gestione dei progetti in essere e per i nuovi investimenti da sottoporre all'Assemblea ordinaria.
10. Monitorare regolarmente l'avanzamento dei progetti e la gestione dei fondi distribuiti sul posto.
11. Aderire a Progetti comuni con altre Associazioni.
12. Fungere da organo di controllo sulle attività del Comitato locale.
13. Aderire o dimissionare da Federazioni che perseguono scopi simili.
14. Decidere sull'iscrizione o la cancellazione dal Registro di Commercio svizzero, non essendoci obbligo legale d'iscrizione.

Art.13 PRINCIPI AMMINISTRATIVI

L'Associazione tiene una contabilità a partita doppia, conforme alle disposizioni di legge e alle istruzioni specifiche per le ONG.

Il Comitato redige annualmente un Preventivo finanziario, un bilancio e dei conti d'esercizio, come pure un rapporto d'attività particolareggiato.

Il Comitato garantisce una tenuta trasparente dei conti dell'Associazione e mette in atto i meccanismi di verifica e di controllo delle spese in Togo. Verifica l'applicazione delle disposizioni contabili previste dalle autorità togolesi per le ONG.

I fondi dell'Associazione, ad eccezione della quota sociale destinata a coprire le spese amministrative e di comunicazione, vanno impiegati integralmente per la realizzazione degli scopi sociali.

I conti annuali dell'Associazione Dédomé sono allestiti conformemente alle disposizioni applicabili del Codice delle Obligazioni e alle Raccomandazioni



concernenti la presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC, in particolare norma 21, relativa alle organizzazioni sociali di utilità pubblica, non a scopo di lucro).

Art. 14. VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce almeno 5 volte all'anno. Si organizza al suo interno mediante voto maggioritario palese e delibera validamente solo se sono presenti almeno 4 membri. Un membro di comitato può farsi rappresentare da un altro membro mediante procura scritta, valida per una sola riunione.

Art. 15. IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta l'Associazione nei confronti delle pubbliche autorità in Svizzera e in Togo, di terzi e del pubblico in generale. Convoca il Comitato e d'intesa con esso, l'Assemblea generale. Informa regolarmente il Comitato sullo stato d'avanzamento dei progetti.

Art. 16. IL SEGRETARIO

Il segretario garantisce la corretta tenuta dei documenti e della corrispondenza, prepara i dossier dei vari progetti e redige i verbali delle riunioni di Comitato e dell'Assemblea.

Art. 17. IL CASSIERE

Il cassiere assicura la tenuta di una contabilità conforme alla legge e agli statuti. Informa a ogni riunione il Comitato sullo stato finanziario dell'Associazione. Tiene i contatti con l'Ufficio di revisione.

Art. 18. IL COMITATO LOCALE

Il Comitato locale rappresenta l'Associazione in Togo. E' chiamato a vegliare sull'uso oculato delle risorse nelle fasi di realizzazione e di gestione dei diversi progetti. Il Comitato locale e il suo presidente elaborano gli statuti, i regolamenti interni e ratificano quelli che regolano i Consigli di amministrazione, e definiscono i principi di gestione nel rispetto delle disposizioni legali e di quelle previste per le ONG in Togo.

D. UFFICIO DI REVISIONE

Art. 19. UFFICIO DI REVISIONE

Quale Ufficio di revisione è designata una società fiduciaria abilitata.

La società fiduciaria deve avere sede, rispettivamente domicilio, in Svizzera.

L'Ufficio di revisione è nominato dall'Assemblea generale, su proposta del Comitato e resta in carica per un mandato di tre anni. Il mandato può essere rinnovato.

L'Ufficio di revisione verifica il rispetto dei principi di gestione, il Conto d'esercizio e il Bilancio dell'Associazione e presenta all'Assemblea generale dei soci una relazione scritta. Ha il diritto di prendere visione in ogni tempo dei libri contabili e dei documenti giustificativi dell'Associazione.

L'Ufficio di revisione è autorizzato ad intervenire alle riunioni del Comitato per chiedere delucidazioni sulla gestione finanziaria. In caso di sospette gravi irregolarità o di imminente carenza in liquidità, è abilitato a convocare un'Assemblea generale straordinaria.

E. DISPOSIZIONI FINALI



Art.20.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta mediante delibera di un'Assemblea generale straordinaria

- a. convocata con almeno quattro settimane di preavviso,
- b. con tema unico all'ordine del giorno "Scioglimento dell'Associazione e piano di liquidazione".

Per lo scioglimento ed il piano di liquidazione dell'Associazione, è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.

Eventuali fondi saranno devoluti, su proposta del Comitato, ad un'altra associazione di pubblica utilità e dagli scopi affini.

Art.21.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dei soci del 18 settembre 2020, sostituisce quello del 1° maggio 2011, ed entra in vigore il 1° novembre 2020.

E' tradotto in francese per l'informazione del Comitato locale e delle autorità togolesi. In caso di discrepanze la versione italiana è quella giuridicamente valida.